



# Provincia di Como

S1.04 SETTORE TUTELA AMBIENTALE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO  
S3.13 UFFICIO AIA

**AUTORIZZAZIONE N. 910 / 2019**

**OGGETTO: DITTA: TAFT S.P.A. CON SEDE LEGALE E IMPIANTO IN COMUNE DI CARBONATE, VIA BUONARROTI 7. ESITO DELL'ISTRUTTORIA TECNICA PER L'AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE DI CUI AL P.D. 53/A/ECO DEL 21/09/2012 E S.M.I., AI SENSI DELLA PARTE SECONDA DEL D.LGS 152/06 E S.M.I..**

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE TUTELA AMBIENTALE  
E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO**

VISTI:

il D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;  
la L.R. 12 dicembre 2003 n. 26 e s.m.i.;  
la L.R. 11 dicembre 2006 n. 24 e s.m.i.;  
il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;  
la D.G.R. n. 7492 del 20 giugno 2008;  
la D.G.R. n. 8831 del 30 dicembre 2008;  
la D.G.R. n. 10124 del 7 agosto 2009;  
la D.G.R. n. 2970 del 2 febbraio 2012;  
il D.M. 24 aprile 2008;  
la Legge 15 maggio 1997 n. 127;  
la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

RAMMENTATO che le Province risultano titolari delle funzioni amministrative in materia di autorizzazione integrata ambientale sulla base di quanto disposto dalla L.R. 11 dicembre 2006 n° 24 e s.m.i., con esclusione delle autorizzazioni relative alle attività di cui all'allegato VIII punto 5.2 alla parte seconda del D. Lgs 152/06 e s.m.i. di competenza regionale;

RICHIAMATO il P.D. n. 53/A/ECO del 21/09/2012, come successivamente modificato dal P.D. n. 17/2017 del 9/01/2017;

ATTESO che il Gestore TAFT S.p.A., con nota in atti provinciali prot. 45155 del 27/11/2019, ha formalmente rinunciato all'applicazione delle deroghe ai limiti per lo scarico in fognatura;

ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica da parte dei competenti uffici del Settore

Tutela Ambientale e Pianificazione del Territorio, precisando che:

- l'istruttoria tecnica si è conclusa con valutazione favorevole all'aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- le condizioni di esercizio dell'impianto e le prescrizioni relative, ad eccezione di quelle esplicitamente modificate con il presente atto, nonché la durata dell'autorizzazione integrata ambientale, restano invariate rispetto a quanto riportato nel P.D. n. 53/A/ECO del 21/09/2012, come successivamente modificato dal P.D. n. 17/2017 del 9/01/2017;

RITENUTO pertanto, a conclusione dell'istruttoria tecnica, di procedere alla trasmissione dell'esito della medesima al SUAP di Carbonate, per l'adozione dei provvedimenti di competenza ai sensi del D.P.R. 160/2010;

VISTO infine l'art. 107 commi 2 e 3 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000: "Testo unico leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

### DETERMINA

1. di aggiornare il paragrafo 2.1 "Valori limite di emissione" dell'Allegato Tecnico all'Autorizzazione Integrata Ambientale come di seguito riportato:

#### E.2.1. Valori limite di emissione

Per lo scarico individuato con la sigla S2 la Ditta dovrà assicurare il rispetto dei valori limite della tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs 152/06 e s.m.i., che viene di seguito riportata.

**Tabella II-E:** limiti allo scarico

Parametri	U.M.	Scarico in P.F.
pH		5,5 – 9,5
Temperatura	°C	≤ 40
Colore		Non percettibile con diluizione 1:40
Odore		Non deve essere causa di molestie
Materiali grossolani		Assenti
Solidi sospesi totali	mg/l	200
BOD <sub>5</sub>	mgO <sub>2</sub> /l	250
COD	mgO <sub>2</sub> /l	500
Alluminio	mg/l	2
Arsenico (As) e composti	mg/l	0,5
Boro	mg/l	4
Cadmio (Cd) e composti	mg/l	0,02
Cromo (Cr) e composti	mg/l	4
Cromo VI	mg/l	0,2
Ferro	mg/l	4
Manganese	mg/l	4
Mercurio (Hg) e composti	mg/l	0,005
Nichel (Ni) e composti	mg/l	4
Piombo (Pb) e composti	mg/l	0,3
Rame (Cu) e composti	mg/l	0,4
Selenio	mg/l	0,03

Parametri	U.M.	Scarico in P.F.
Zinco (Zn) e composti	mg/l	1
Cianuri	mgCN <sup>-</sup> /l	1
Cloro attivo libero	mg/l	0,3
Solfuri	mgH <sub>2</sub> S/l	2
Solfiti	mgSO <sub>3</sub> <sup>2-</sup> /l	2
Solfati	mgSO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> /l	1.000
Cloruri	mgCl <sup>-</sup> /l	1.200
Fluoruri	mg/l	12
Fosforo totale	mgP/l	10
Azoto ammoniacale (come NH <sub>4</sub> )	mNH <sub>4</sub> <sup>+</sup> /l	30
Azoto nitroso (come N)	mgN-NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> /l	0,6
Azoto nitrico (come N)	mgN-NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> /l	30
Grassi e olii animali/vegetali	mg/l	40
Oli minerali	mg/l	10
Idrocarburi totali	mg/l	10
Fenoli	mg/l	1
Aldeidi	mg/l	2
Solventi organici aromatici	mg/l	0,4
Solventi organici azotati	mg/l	0,2
Solventi clorurati	mg/l	2
Tensioattivi totali	mg/l	4
Pesticidi fosforati	mg/l	0,1
Pesticidi totali (esclusi i fosforati)	mg/l	0,05
Escherichia coli	UFC/100 ml	5.000
Saggio di tossicità acuta	(*)	Il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è ≤ del 80% del totale

(\*) Il saggio di tossicità è obbligatorio. Oltre al saggio su *Daphnia magna*, possono essere eseguiti saggi di tossicità acuta su *Ceriodaphnia dubia*, *Selenastrum capricornutum*, batteri bioluminescenti o organismi quali *Artemia salina*, per scarichi di acqua salata o altri organismi tra quelli che saranno indicati ai sensi del punto 4 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs 152/06. In caso di esecuzione di più test di tossicità si consideri il risultato peggiore. Il risultato positivo della prova di tossicità non determina l'applicazione diretta delle sanzioni, determina altresì l'obbligo di approfondimento delle indagini analitiche, la ricerca delle cause di tossicità e la loro rimozione

Lo stabilimento è autorizzato a scaricare in fognatura comunale un quantitativo pari a **230.000 m<sup>3</sup>** annui.

Secondo quanto disposto dall'art. 101 comma 5 del D.Lgs 152/06, i valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. Non è comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo gli scarichi parziali contenenti le sostanze indicate ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17 e 18 della tabella 5 dell'allegato 5, prima del trattamento degli scarichi parziali stessi per adeguarli ai limiti previsti.

Lo scarico dei reflui civili è sempre ammesso in fognatura comunale nel rispetto del relativo regolamento di fognatura.

- Di mantenere invariate le condizioni di esercizio dell'impianto e le prescrizioni relative, ad eccezione di quelle esplicitamente modificate con il presente atto, nonché la durata dell'autorizzazione integrata ambientale, rispetto a quanto riportato nel P.D. n. 53/A/ECO

del 21/09/2012, come successivamente modificato dal P.D. n. 17/2017 del 9/01/2017.

3. Di fare salve eventuali ulteriori concessioni, autorizzazioni, prescrizioni e/o disposizioni di altri Enti ed Organi di controllo per quanto di rispettiva competenza, in particolare in materia igienico-sanitaria, di prevenzione incendi, sicurezza e tutela nell'ambito dei luoghi di lavoro.

### **DISPONE**

la notifica del presente atto al SUAP di Carbonate ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza;

### **DÀ ATTO**

Che ai sensi e per gli effetti dell'art.3 comma 4 della L. 07/08/1990 n° 241, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, ovvero ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica.

Lì, 11/12/2019

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE TUTELA  
AMBIENTALE E PIANIFICAZIONE DEL  
TERRITORIO**

**BINAGHI FRANCO**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)